

# TI\_GERICHTE 32.2001.66 vom 20. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.66)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.66 du 20 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.66 del 20 febbraio 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1 OAI). L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art. 24 cpv. 2 LAI). Per periodo di piena attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 4007 DIJ, valide dal 1° gennaio 2001). Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 4009 DIJ). Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cfr. cifra marginale 4010 DIJ).

2.3. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che nel febbraio 1996 l'assicurata è stata vittima di un infortunio, riconosciuto dalla \_\_\_\_\_, a seguito del quale essa ha presentato, nel dicembre 1999 una richiesta di provvedimenti d'integrazione volti ad una riqualifica professionale quale ottico. Prima dell'evento infortunistico l'assicurata non esercitava una professione lavorativa: essa era disoccupata sin dal dicembre 1994 ed ha beneficiato delle relative prestazioni assicurative da gennaio 1995 a febbraio 1996 (cfr. estratto individuale AVS, doc. \_ inc. IG; cfr. osservazioni 25 ottobre 2001, doc. \_). Precedentemente, dal 1991 al 1993, essa è stata alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_, quale venditrice. Successivamente all'infortunio essa ha ripreso a lavorare quale venditrice, per un breve periodo (da novembre 1996 a gennaio 1997), alle dipendenze della \_\_\_\_\_ ed in seguito, da novembre 1997 a febbraio 1998, presso la ditta \_\_\_\_\_ con impiego al 60% per poi essere assunta, da marzo a giugno 1998, alle dipendenze della \_\_\_\_\_. Alla luce di quanto precede, pur essendo l'interessata divenuta invalida a seguito dell'infortunio occorso nel mese di febbraio 1996, atteso che essa, tuttavia, non esercitava attività lucrativa alcuna sin dal dicembre 1994 e considerato altresì che l'ultimo periodo in cui essa ha svolto un'attività lucrativa a tempo pieno risale al periodo 1991-1993, appare nella specie giustificato ritenere quale reddito determinante ai fini del calcolo delle

indennità giornaliera litigiose, dovute per il periodo di riqualifica compreso tra il dicembre 1998 e il 23 agosto 2001, il reddito ipotetico che essa avrebbe potuto conseguire immediatamente prima dell'integrazione se essa non fosse divenuta invalida (art. 21 cpv. 2 OAI, cfr. consid. 2.2). Orbene, sulla base di quanto attestato dal suo precedente datore di lavoro presso cui l'interessata ha svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno senza il danno alla salute, il salario che l'assicurata avrebbe potuto conseguire a far tempo dal 1998 quale venditrice è stato cifrato in fr. 3000 mensili per 13 mensilità (cfr. doc. \_; ciò appare del resto plausibile anche alla luce dei dati salariali riportati nel contratto normale di lavoro per il personale di vendita [cfr. doc. \_ inc. IG], come pure avuto riguardo al salario concretamente percepito presso la \_\_\_\_\_ nell'intero anno 1992 - fr. 34'980 - rispettivamente da gennaio a novembre 1993 - fr. 32'215 [cfr. estratto conto individuale AVS, doc. \_ inc. IG]). In simili circostanze, le indennità giornaliera cui \_\_\_\_\_ ha diritto durante il periodo d'integrazione devono essere calcolate considerando un reddito annuo determinante pari a fr. 39'000 (fr. 3000 x 13 mensilità), cui corrisponde un'indennità di diritto per persona sola di fr. 49.- (39'000 : 360 x 45%). Ritenuto, in aggiunta a tale importo, un supplemento per persona sola di fr. 12 (art. 22ter OAI) nonché un supplemento d'integrazione di fr. 27 (sino al 31 dicembre 2000) rispettivamente di fr. 30 a fra tempo dal 1 gennaio 2001 (art. 11 OAVS), il totale giornaliero, senza riduzione per attività salariata svolta durante l'integrazione, di spettanza di \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 88.- per il periodo dal 27 dicembre 1998 al 31 dicembre 2000 e a fr. 91 per il periodo dal 1 gennaio al 23 agosto 2001. 2.4. Giusta l'art. 21 cpv. 3 OAI se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, deve essere ridotta nella misura in cui, addizionata al reddito di quest'attività, sorpassa il reddito determinante. Ora, dagli atti di causa non è dato di sapere con esattezza quale sia stato il salario percepito dall'assicurata quale apprendista ottico nel periodo dal 27 dicembre 1998 al 23 agosto 2001, ritenuto che stando alle dichiarazioni dell'assicurata essa avrebbe percepito durante il primo anno di apprendistato un salario di fr. 600 , nel secondo di fr. 850 e nel terzo di fr. 900 (cfr. ricorso), mentre nell'ambito della riduzione operata dall'amministrazione risultano essere stati considerati un salario di fr. 650 per il primo periodo, un salario di fr. 8'12.50 nel secondo e di fr. 975 per il terzo periodo (cfr. doc. \_ inc. IG; diverse ancora risultano per altro le remunerazioni previste, per i singoli periodi considerati, nei contratti di tirocinio sottoscritti dall'interessata, cfr. doc. \_ inc. IG). In simili condizioni l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione affinché, considerato un reddito determinante pari a fr. 39'000 e quindi un'indennità di base, senza riduzione, pari a fr. 49, accerti l'ammontare esatto dei salari percepiti dall'assicurata durante l'intero periodo integrativo, determini in seguito, conformemente all'art. 22 cpv. 3 OAI, l'ammontare esatto delle riduzioni applicabili ai singoli periodi considerati nelle querelate decisioni e stabilisca infine gli importi totali dovuti a \_\_\_\_\_ a titolo d'indennità giornaliera.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.